Civile Ord. Sez. 5 Num. 28422 Anno 2026
Presidente: IOFRIDA GIULIA
Relatore: D'ALESSANDRO LUIGI
Data pubblicazione: 04/11/2026

Oggetto: Iva – rimborso dell'eccedenza detraibile – contestazione del credito del contribuente – applicabilità del termine di decadenza

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4134/2025 R.G. proposto da

LANZONE DUE S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore* Daniele Patruno, e BANCA IFIS S.p.A., in persona del procuratore speciale Raffaella Consoni, rappresentate e difese dagli avv.ti Mario Martelli, Giovanni Caliceti e Giorgia Passacantilli

– *ricorrenti* –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

– *controricorrente* –

avverso la sentenza n. 4695/12/2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, depositata il 15/7/2024.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 30 ottobre 2026 dal consigliere Luigi D'Alessandro.

FATTI DI CAUSA

1. – La Lanzone Due S.r.l., società incorporante la Lanzone Dieci S.r.l., la quale, in qualità di terzo assuntore, aveva tra l'altro rilevato, in esecuzione di un concordato fallimentare, il credito Iva della procedura concorsuale cui era stata sottoposta la Dragomar S.p.A., impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma il provvedimento con cui l'Agenzia delle entrate aveva rigettato la richiesta del Fallimento, contenuta nella dichiarazione fiscale del 2016 relativa all'anno d'imposta 2015, diretta ad ottenere il rimborso del riferito credito Iva nella misura di euro 380.770,00 quale minore eccedenza detraibile del triennio *ex* art. 30, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972. A fondamento del diniego l'Ufficio aveva dedotto la mancata presentazione di completa documentazione probatoria del credito, e, più in particolare, dei registri Iva anteriori al periodo 2005, essendo stato chiesto a rimborso un credito formatosi nel 2002.

2. – Il Giudice di prime cure rigettò il ricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3. – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, investita dell'appello della Lanzone Due S.r.l. e della Banca Ifis S.p.A., intervenuta già nel primo grado di giudizio quale cessionaria del credito d'imposta, respinse il gravame evidenziando che, diversamente da quanto dedotto dalle appellanti, l'amministrazione finanziaria non era soggetta ad alcun termine di decadenza per la contestazione del credito Iva esposto dal contribuente in dichiarazione.

4. – Avverso tale ultima pronuncia la Lanzone Due S.r.l. e la Banca Ifis S.p.A. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo e ulteriormente illustrato da articolata memoria *ex* art. 380-*bis*.1 c.p.c.

5. – L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

6. – Formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, *ex* art. 380-*bis* c.p.c., in data 14 luglio 2025, in considerazione della manifesta infondatezza del suo unico motivo, la ricorrente, con atto depositato in data 31 luglio 2025, ha chiesto la decisione del ricorso, e quindi, ai sensi degli artt. 380-*bis* e 380-*bis*.1 c.p.c., è stata disposta la trattazione della causa per l'odierna camera di consiglio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Va innanzitutto disattesa l'eccezione di difetto di *legitimatio ad processum* in capo alla Banca Ifis S.p.A., sollevata dalla controricorrente in ragione del fatto che il soggetto in persona del quale la detta società agisce in giudizio non avrebbe il relativo potere sia perché la procura speciale in suo favore è stata rilasciata da persona non nominata, sia perché tale procura non conferisce poteri di rappresentanza sostanziale.

Contrariamente a quanto eccepito dall'Agenzia, la procura speciale in favore del quadro direttivo Raffaella Consoni, soggetto in persona del quale la banca sta nel presente giudizio di cassazione, è stata rilasciata dall'amministratore delegato dell'istituto di credito, Geertman Frederik Herman, e attribuisce al procuratore anche poteri di rappresentanza sostanziale relativi al rapporto dedotto in causa (tra cui «*esigere tutto*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

quanto è o possa essere dovuto alla Banca per qualsiasi titolo e da chiunque, persona fisica o giuridica, società, pubbliche amministrazioni, enti e uffici»), con ciò rispettando il consolidato principio per cui il potere di rappresentanza processuale, da cui discende la facoltà di rilascio della procura in favore del difensore, può essere conferito soltanto a colui che sia investito anche di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, determinandosi, in mancanza, la nullità della procura alle liti (Cass. n. 22244/2025).

2. – Ciò posto, con l'unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 30, 38-*bis*, 54 e 57 d.P.R. n. 633 del 1972 nonché degli artt. 8 e 10 legge n. 212 del 2000 e dell'art. 2220 c.c. poiché la sentenza impugnata ha fatto proprio un orientamento interpretativo – quello per cui la contestazione di un credito Iva esposto dal contribuente in dichiarazione può essere compiuta dall'amministrazione senza essere soggetta ai termini decadenziali previsti per l'accertamento dell'imposta – che, oltre a non essere aderente al tenore testuale delle norme vigenti in materia e ai principi ricavabili dal sistema, si pone in attrito con plurimi principi di diritto sovranazionale.

3. – Il motivo è infondato.

Questa Corte ha affermato, nel suo massimo consesso nomofilattico (Cass., sez. un., n. 21765/2021; Cass., sez. un., n. 21766/2021), che in tema di rimborso dell'eccedenza detraibile dell'Iva, l'amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell'imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento o per la rettifica dell'imponibile e dell'imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento.

Di tale orientamento e delle argomentazioni poste alla sua base le ricorrenti dimostrano di essere pienamente consapevoli, ma esse

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sostengono che tale indirizzo interpretativo, oltre che errato perché non conforme al dato testuale delle norme disciplinanti la materia, confliggerebbe con principi e valori di rango sovranazionale, sicché sarebbe necessario un suo superamento. In sostanza le ricorrenti tendono ad un obiettivo che, stante il disposto dell'art. 374, comma 3, c.p.c., potrebbe essere raggiunto solo previa rimessione del ricorso all'esame delle Sezioni unite.

Questo collegio ritiene tuttavia che le argomentazioni svolte dalle due società, sostanzialmente reiterative di doglianze già scandagliate dalla giurisprudenza di legittimità, non siano tali da giustificare una nuova rimessione della questione alle Sezioni unite.

Sotto il profilo testuale e sistematico, si deve ribadire che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 54, comma 1, e 57, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, l'eccedenza detraibile oggetto della pretesa di rimborso che va accertata nel termine di decadenza ivi stabilito è quella che deriva dalla sottostima del debito, che deve essere oggetto di rettifica; diversamente, il credito che nasca dal coacervo delle poste detraibili che prevalgano sul debito, e che quindi eccedano l'imposta liquidata, esiste in quanto ne sussistano i fatti generatori, sicché non è sufficiente che sia esposto in dichiarazione, né è necessario che sia accertato dall'amministrazione, non potendo l'inerzia equivalere al riconoscimento implicito del credito, per l'assenza di fatti impeditivi o preclusivi del rimborso, in ragione di un obbligo dell'amministrazione di attivarsi, derivante anche dalla combinazione dei commi 2 e 5 dell'art. 6 della legge n. 212 del 2000, avendo il legislatore, *a contrario*, preso in considerazione l'inerzia assegnando ad essa il significato di rifiuto tacito, in quanto tale impugnabile *ex* art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.

Non risulta alcun *vulnus* al principio di certezza del diritto, richiamato dalle ricorrenti quale principio basilare del diritto unionale, giacché è il contribuente, che decide di chiedere il rimborso di un credito a distanza di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

anni dalla maturazione del diritto relativo, a scegliere, riportandolo a nuovo, di assegnare ad esso rilevanza, appunto *ex novo*, in ciascuna delle dichiarazioni successive in cui lo espone. Come affermato chiaramente da questa Corte nelle pronunce dianzi citate, il principio di certezza del diritto è rispettato «*perché la situazione fiscale del contribuente non è posta indefinitamente in discussione: la parte dilaziona nel tempo l'istanza di rimborso, preferendo il riporto a nuovo; la scelta conforma anche l'onere di conservazione delle scritture contabili e dei documenti giustificativi del credito (si veda Cass. n. 8500/21, cit.); e comunque il silenzio rifiuto opposto all'istanza è impugnabile e apre all'accertamento giudiziale e alla conseguente definizione del rapporto*».

Neppure è minato il principio di neutralità dell'imposta: la possibilità per l'amministrazione di contestare la sussistenza del credito di cui si discute nell'odierno giudizio indipendentemente dal decorso del termine di decadenza contemplato dall'art. 57 ì d.P.R. n. 633 del 1972 è volta a scongiurare il riconoscimento di crediti Iva inesistenti, che, questo sì, si porrebbe in contrasto col principio di neutralità.

Le ricorrenti richiamano anche i principi sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ma, quanto all'asserita lesione del credito d'imposta quale "bene" – lesione che viene in particolare prospettata nella memoria illustrativa – le Sezioni unite hanno già precisato che «*Dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa all'articolo 1 del protocollo n. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, richiamata da quella unionale, risulta difatti che un credito può essere considerato un «bene» che può godere della tutela dell'art. 17 della Carta solo se è stato già percepito, se è certo, oppure in presenza di circostanze specifiche che possono fondare, in capo all'interessato, il legittimo affidamento di conseguirne il valore patrimoniale (Corte giust. causa C-398/13 P, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Commissione, punto 61; cause C-798 e C-799/18,*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Athesia Energy s.r.l. e a., punto 33). Il che è appunto da escludere, in base alle considerazioni che precedono (come già rilevato da Cass. n. 25464/18, cit.)».

Va altresì esclusa una lesione al principio di equivalenza delle posizioni delle parti, che le ricorrenti invocano in forza dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Sul punto le Sezioni unite hanno chiarito che la dedotta asimmetria di posizioni è notevolmente ridimensionata se si considera che «*il fisco può contestare in ogni tempo il proprio debito, ossia la sussistenza del diritto al rimborso che non derivi dalla sottostima dell'imposta dovuta; ma il contribuente può far valere, anche direttamente in sede contenziosa (…) l'errore di fatto o di diritto che abbia infirmato la propria dichiarazione e dal quale sia scaturita l'indicazione di un minor credito d'imposta e, quindi, pur sempre del proprio maggior debito*».

Così come va esclusa la lesione del principio di effettività perché, «*sempre in base al diritto vivente, dalla dichiarazione prevista prima dall'art. 74-bis del d.P.R. n. 633/72 e poi dall'art. 8, comma 4, del d.P.R. n. 322/98, o dallo scadere del termine per presentarla, decorre il termine decennale di prescrizione per la richiesta del rimborso dei crediti iva relativo ad operazioni antecedenti alla dichiarazione di fallimento (Cass. n. 27948/09, cit.; vedi anche, tra varie, Cass. 20255/15; n. 19115/16; n. 27828/18; sulla compatibilità con il diritto dell'Unione della fissazione di termini quinquennali per far valere il diritto al rimborso, vedi Corte giust. causa C-500/16, Caterpillar Financial Service; e sulla compatibilità di termini biennali, vedi Corte giust. causa C-427/10, Banca popolare Antoniana Veneta, punto 25). Anzi: a rafforzare l'effettività della tutela milita l'ulteriore considerazione che, a differenza dell'ipotesi di cessazione dell'attività in senso proprio, in quella in esame v'è, appunto, l'ulteriore facoltà di riporto a nuovo del credito*» (così Cass., sez. un., n. 21766/2021).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Come si vede, tutti gli argomenti sollevati dalle ricorrenti per sostenere la tesi della soggezione dell'amministrazione a un termine decadenziale anche per la contestazione dei crediti esposti in dichiarazione sono già stati esaminati e confutati da questa Corte nelle due pronunce più volte citate.

Non v'è dunque ragione per sollevare una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia, come prospettato dalle ricorrenti.

4. – Il ricorso va dunque rigettato, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi del terzo comma dell'art. 380-*bis* c.p.c., delle somme di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 96 c.p.c., liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida complessivamente in euro 8.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Condanna le ricorrenti a pagare in favore della controricorrente l'ulteriore importo di euro 8.200,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. nonché l'importo di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2026

La Presidente

Giulia Iofrida

Corte di Cassazione - copia non ufficiale